



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

commercio@regione.fvg.it
tel + 39 040 3772405
fax + 39 040 3772446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Class. 4 - 8

riferimento **prot. 0036585/P dd. 13.12.13**

allegato

Trieste, **9 gennaio 2014 – prot. 0001429/P**

Al Comune di

e, p.c.

Direzione Centrale

oggetto: sanzioni per fallace indicazione dell'uso del marchio (legge 350/2003, articolo 4, comma 49 bis) – Autorità competente

Con la nota a margine citata della Direzione Centrale che legge per conoscenza, è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo (prot. 4140 dd. 5/12 2013), in merito all'autorità competente alla determinazione ed irrogazione della sanzione amministrativa comminata per violazione della norma di cui alla legge 350/2003, articolo 4, comma 49 bis (fallace indicazione del marchio), considerato che il successivo comma 49 quater identifica le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura quali enti competenti a ricevere <<il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis>>¹.

Come già evidenziato in precedenti ed analoghi pareri della scrivente (prot. 6935/COMM dd. 16 giugno 1993 e prot. 6497/PROD.COMM 18 marzo 2009²), nell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia vige la legge regionale n. 1/1984 (rubricata: *Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali*), ai sensi della quale <<Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di **leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia** (...) si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689>> (articolo 1, comma 1); in ogni caso, <<(...) le funzioni per l'applicazione delle

¹ Il comma 49 bis recita: <<Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000>>.

² Il parere è consultabile sul sito:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>

Macroarea: Sanzioni; File: Sanzioni etichettatura tessili e conformità prodotti elettrici (18.03.09).

sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia sono delegate: (...) **ai Comuni in materia di commercio**>> (articolo 2, comma 1, n. 2).

Per consolidata giurisprudenza costituzionale (si vedano, per tutte, le sentenze della Consulta nn. 12/2004 e 384/2005), la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia, l'inosservanza della quale determina l'atto sanzionabile: ne deriva che la materia del "commercio", appartenendo per Statuto alla potestà legislativa primaria della Regione, abbraccia anche la disciplina delle sanzioni in tale settore (cfr., in particolare, Corte di Cassazione, sez. I, sentenze nn. 11123/1994 e 1481/2004), con la conseguenza di rendere inapplicabile la differente legislazione nazionale.

Ad abundantiam, si segnala che l'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 1/1984 stabilisce che <<Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti>>, rendendo, questo, inapplicabile la determinazione di competenze, di cui al sopra richiamato comma 49 quater dell'articolo 4 della legge 350/2003.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr